

STATUTO

VOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA GIUSEPPE FERRARI
7

Numero REA: CO - 283186

Codice fiscale: 02866770130

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 9

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2518 paragrafo n. 14 del C.C. dichiarano i comparenti che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società può ascendere approssimativamente ad Euro 1.200,00 (euro milleduecento e zero cent).

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, unitamente all'allegato "A", ho letto ai comparenti i quali su mia domanda lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine otto fin qui.

F.TO MIGLIACCIO VINCENZO

F.TO VECCHIO ROBERTO

F.TO SCORTI MARINA

F.TO DOTT. GIORGIO MISEROCCHI NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 103197/18414

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "Volta Società Cooperativa Sociale Onlus». La Cooperativa ha sede nel comune di Como.

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ART. 2

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dal principio della mutualità in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione; suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione

in forma associata della azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La società si propone:

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale; è categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- 1) predisposizione organizzazione e gestione di tutte le strutture logistiche e dotazioni strumentali necessarie per l'esercizio di attività diagnostica e terapeutica nei campi sociosanitari ed educativi a titolo esemplificativo e non esaustivo strutture quali: ambulatori, poliambulatori, palestre, centri diurni e sociali, centri socio-educativi, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, strutture protette e R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite), centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, day hospital, stabilimenti per cure termali, ospedalizzazione e servizi socio sanitari strutturati al domicilio di utenti;
- 2) assistenza domiciliare a portatori di handicap, anziani e minori anche attraverso l'impiego di apparecchiature telematiche, teleassistenza, telesoccorso e telemedicina;
- 3) attività di formazione e progettazione di servizi socio sanitari ed educativi.

La Cooperativa non potrà svolgere attività per le quali è richiesta iscrizione in albi professionali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- 1) stipulare convenzioni con medici specialisti dei settori di cui al precedente punto per l'esercizio da parte loro di attività diagnostica e terapeutica nelle strutture gestite dalla Cooperativa;
- 2) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 3) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- 4) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, non in via prevalente e non ai fini del collocamento;
- 5) dare adesione e partecipazioni ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori, pubblici o privati, diretti a consolidare sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 6) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero di soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla cooperativa soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare, all'organo amministrativo, domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo amministrativo.

ART. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo, ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 codice civile.

ART. 8

E' fatto divieto ai soci, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare la-

voro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- h) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice

civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centoottanta giorni indicati rispettivamente dall'art. 2535 Codice Civile.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento Interno.

Il regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci.

ART. 18

Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico, produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'assemblea.

Analoga competenza è attribuita al regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.20

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 21

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore a Euro 100,00 (cento) né superiore ai limiti di legge in vigore al momento dell'iscrizione al Libro soci ;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.22

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e

comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 23

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

L'assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

AMMINISTRATORI

ART. 24

La cooperativa è amministrata o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Spetta all'assemblea determinare il tipo di organo amministrativo ed in caso di consiglio di amministrazione stabilire il numero dei componenti dello stesso da un minimo di due ad un massimo di cinque.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per

iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti e società;
- o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- p) stimolare la partecipazione dei soci sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
- q) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. L'organo amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 25

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 26

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

CONTROLLI

ART. 27

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'articolo 2543 comma 1 codice civile, per la sua obbligatorietà, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 28

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

ART. 29

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano con rispettiva ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - e contemporanea affissione dell'avviso di convocazione su apposito albo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 30

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati

la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica o soppressione dei requisiti mutualistici contenuti nell'art. 36 del presente statuto per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 31

Per le votazioni si procederà con voto palese.

ART. 32

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

L'Arbitro Unico deciderà inappellabilmente, senza formalità di rito e secondo equità, con poteri di amichevole compositore.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione dell'Arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più

liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 35

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui all' art. 11 legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 36

- a) È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.
- d) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente articolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione, nonché l'eventuale trasformazione della società, sono deliberate dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 30 del presente statuto.

Como: 18 gennaio 2005

F.TO MIGLIACCIO VINCENZO

F.TO VECCHIO ROBERTO

F.TO SCORTI MARINA

F.TO DOTT. GIORGIO MISEROCCHI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DPR 445/2000 CHE
SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE
REGISTRATO A COMO IL 27 gennaio 2005
COMO 31 gennaio 2005

F.TO DOTT. GIORGIO MISEROCCHI NOTAIO